



## **FIBS**

### **TRIBUNALE FEDERALE**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**SIMONE PILLISIO e SOCIETA' BASEBALL NOVARA**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da

Avv. Massimo Rosi                      Presidente estensore

Avv. Nicola Tassoni                      Componente

Avv. Silvia D'Andria                      Componente

si è riunito all'udienza del 29 Gennaio 2019 per la discussione del procedimento nei confronti di

**-Società Baseball Novara in persona del Presidente pro tempore**

**-Sig. PILLISIO SIMONE**

in relazione al seguente capo di incolpazione così come contestato dalla Procura:

*“La Società Baseball Novara in persona del Presidente Sig. Giorgio Quaglia, per non aver sanato, nonostante la concessione di dilazione di pagamenti, la rilevante posizione debitoria nei confronti della Federazione (€ 12.440,00 a cui vanno sommati € 446,84 per spese bancarie per effetti impagati);*

*-il tesserato Sig. Simone Pillisio, perché, agendo come Consigliere della società Baseball Novara, consegnava materialmente al Presidente della FIBS effetti*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297206 - E-mail: [tribunale.federale@fibs.it](mailto:tribunale.federale@fibs.it) - PEC [giustizia.federale@postecert.it](mailto:giustizia.federale@postecert.it) -Sito internet: [www.fibs.it](http://www.fibs.it)

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001

*cambiari non andati a buon fine (a prima vista riconducibili alla sua persona) per sanare la posizione debitoria della Baseball Novara, allacciando, in seguito, trattative con la Federazione riguardo l'emissione di nuovi titoli cambiari al posto di quelli scaduti al solo scopo dilatorio”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'udienza del 29 Gennaio 2019 il Procuratore Federale Avv. Marco Scarpati ha illustrato l'atto di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione disciplinare di 60 giorni di sospensione per il tesserato Simone Pillisio e la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per la Società Baseball Novara. Al termine dell'udienza il procuratore depositava due comunicazioni a mezzo mail e la parte incolpata non si opponeva alla produzione.

Per la società deferita nessuno era presente. Il Pillisio, presente personalmente, era assistito dall'Avv. Michele Malnati che esponeva i motivi della difesa chiedendo il non luogo a procedere per il proprio rappresentato ed in subordine la concessione delle attenuanti e l'irrogazione di una sanzione contenuta.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo e la sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità e/o di annullabilità dell'atto di deferimento proposta dalla difesa.

Con la memoria depositata per l'udienza di discussione, l'Avv. Malnati rilevava l'indeterminatezza e la genericità dell'atto di incolpazione privo, a suo dire, dei requisiti richiesti dall'art. 64 Regolamento giurisdizionale anche per la mancata indicazione delle fonti di prova e del dato temporale a cui far risalire la commissione dell'illecito.

Sul punto va innanzitutto rilevato come nel processo sportivo, anche per il carattere di speditezza dello stesso, la sacralità richiesta nel processo ordinario debba intendersi più attenuata.

Nella fattispecie comunque l'atto di deferimento, appare rispondere a quanto richiesto dal regolamento di giustizia.

L'atto stesso infatti indica nella premessa, con dovizia di particolari, i fatti oggetto di incolpazione, lo svolgimento dell'attività istruttoria ed i motivi del deferimento.

Nel documento si fa poi richiamo alle prove, costituite anche dalle dichiarazioni rese proprio dall'incolpato. Va comunque evidenziato come la difesa non appare sia stata lesa in alcun modo poiché ha potuto prendere visione e copia degli atti del fascicolo ed ha potuto svolgere compiuta attività, come articolata nella memoria depositata.

Nel merito non appare credibile l'estraneità del Pillisio ai fatti contestati né può essere ritenuta la sua attività come semplice intervento per aiutare la società di cui aveva fatto parte ad ottenere una dilazione di pagamento.

A nulla poi rileva il fatto che il Pillisio non avesse più cariche nella società Novara nel momento in cui la stessa si è dimostrata insolvente.

Dell'incolpazione va sicuramente valutato il punto in cui la procura federale imputa al tesserato la condotta tesa ad allacciare trattative con la Federazione per l'emissione di nuovi titoli cambiari e ciò con scopo dilatorio.

Nelle dichiarazioni rese al procuratore il 6 settembre 2018, il Pillisio ha affermato di aver soltanto consegnato in data 2 Dicembre 2017 i titoli cambiari, poi risultati impagati; ha altresì confermato di aver inviato comunicazioni al Presidente della

federazione ed al segretario, a mezzo mail, per l'emissione di nuovi titoli cambiari, nella sua veste di consigliere della società Baseball Novara.

Precisava altresì che aveva cessato ogni carica societaria sin dal 30/11/2017 e quindi da quella data non poteva avere alcuna veste per le trattative.

Sia la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa ed il ruolo del Pilliso nella vicenda oggetto del procedimento, appaiono poco credibili.

Se dagli atti risulta che il Pillisio sin dal 30 Novembre 2017 non rivestiva più alcuna carica societaria, non è dato comprendere il motivo per cui il successivo 2 dicembre 2017 sia stato lui a consegnare i titoli cambiari al presidente federale. Ma vi è di più.

Nelle mail facenti parte del fascicolo dell'atto di deferimento, non contestate dall'incolpato, risulta che lo stesso con comunicazione del 17 Aprile 2018 confermava l'emissione di due effetti in sostituzione di quelli non pagati; con successiva mail del 20 aprile 2018 confermava l'avvenuto invio a mezzo lettera raccomandata dei due titoli.

Nel complesso, anche le comunicazioni con la società Novara venivano inviate al Pillisio, che non ha mai avanzato alcuna contestazione.

L'attività "gestoria" posta in essere dall'incolpato anche dopo la sua uscita dalla società Novara, mal si coniuga con il prospettato intervento al solo fine di raggiungere un bonario componimento.

Senza che sia necessario qualificare la figura dell'incolpato come "falsus procurator" o rappresentante effettivo o occulto della società Novara, il comportamento tenuto dal Pillisio (a prescindere da chi fosse poi l'effettivo debitore) che ha operato in prima persona continuando anche successivamente al

termine della carica all'interno della società a richiedere con chiaro scopo dilatorio concessioni per l'associazione sportiva Novara e rateizzazione del pagamento dovuto e mai onorato, costituisce violazione del più generale criterio di lealtà e probità sportiva, a cui è stato chiamato a rispondere.

La condotta contestata ai deferiti ha senz'altro aumentato una posizione debitoria nei confronti della Federazione e con essa la società ha eluso la normativa federale in materia gestionale ed economica, con conseguente violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

### **PQM**

Visto l'art.2 del Codice di comportamento sportivo CONI., ai sensi dell'art. 3 n. 4 lettera b dispone l'interdizione di 120 giorni per il tesserato Simone Pillisio e la sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 per la Società Baseball Novara in persona del Presidente pro tempore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2019

Depositata in Segreteria Federale il 30 Gennaio 2019

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi